



NOTA OPERATIVA N. 2/2016

OGGETTO: I “Maxi ammortamenti”.

- Introduzione

La **Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015** (Legge di Stabilità 2016 pubblicata nella GU n. 302 del 30 dicembre 2015) ha introdotto diverse novità per gli esercenti attività d’impresa e per i lavoratori autonomi.

Tra le tante disposizioni, risulta di particolare interesse l’agevolazione fiscale prevista per **le imprese e i professionisti** che investono in beni strumentali nuovi. Tale norma, infatti, pur entrando in vigore con l’approvazione della finanziaria ha un impatto già per l’anno d’imposta 2015.

Come spesso avviene, tuttavia, le nuove norme lasciano spazio a diverse interpretazioni in merito alla loro concreta applicazione.

Con la presente nota operativa si analizzeranno gli **effetti pratici dell’agevolazione** prevista con il “**Maxi ammortamento**” di cui all’ oggetto con particolare attenzione ad aspetti che hanno determinato dubbi tra gli operatori.

- Presupposti soggettivi.

Il cosiddetto “**Maxi ammortamento**” è disciplinato dall’art. 1 commi 91-94 e 97, della legge di Stabilità del 2016.

Il comma 91 stabilisce che l’agevolazione riguarda i soggetti **titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni**, a prescindere dalle dimensioni, dal settore di attività, dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato **investimenti in beni strumentali nuovi, realizzati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.**

I soggetti che possono avvalersi del “Maxi ammortamento” sono:

- **Gli esercenti arti e professioni anche in forma associata;**

- **Le imprese individuali;**
- **Le società di persone e di capitali (Sas, Snc, Srl, Spa, società cooperative e di mutua assicurazione);**
- **Enti commerciali e non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;**
- **Società di fatto che svolgono attività commerciale e Trust;**
- **I soggetti non residenti per i redditi d'impresa o di lavoro autonomo assoggettati a tassazione in Italia.**

Il costo d'acquisto di tali beni potrà essere maggiorato del 40%, esclusivamente ai fini del calcolo delle quote di ammortamento fiscali.

L'agevolazione vale anche per i beni strumentali acquistati in leasing finanziario, in questo caso la maggiorazione sarà applicata alla quota capitale del canone di locazione finanziaria. Sono esclusi pertanto i beni noleggiati.

Al riguardo è da precisare che per le **acquisizioni di beni con contratti di leasing**, al fine di stabilire il momento di effettuazione dell'investimento, è opportuno mutuare i chiarimenti dell'**Amministrazione Finanziaria nella C.M. n. 44/E/2009.**

Nella suddetta circolare è stato chiarito che, ai fini del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, **rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.** Inoltre, nel caso in cui è prevista la prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Nel caso in cui i beni vengono realizzati mediante appalto a terzi nel periodo agevolato è necessaria l'accettazione dell'opera o quella definitiva o più stati di avanzamento lavori.

Infine, per quanto concerne gli **oneri relativi alle prestazioni di servizi**, direttamente legati alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, l'**Amministrazione Finanziaria con C.M. 5/E/2015** ha chiarito che **essi si considerano sostenuti alla data in cui tali prestazioni sono ultimate.**

Al fine di individuare i **soggetti che possono usufruire dell'agevolazione** è utile ricordare che la norma fa riferimento **alle imposte sui redditi derivanti dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo.**

Non essendo specificato altro, **deve intendersi che la disposizione è valida non solo per i contribuenti soggetti ad IRPEF ed IRES, ma anche per quelli soggetti ad imposte sostitutive**, come ad esempio i contribuenti "minimi" di cui all'art. 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011.

Per quanto concerne l'**IRAP** l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **la suddetta agevolazione non si estende a tale imposta per i soggetti che la determinano secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi.**

La norma, tuttavia, circoscrive gli effetti esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento. Si potrebbe ipotizzare, pertanto, che i contribuenti minimi, non avendo un piano di ammortamento fiscale dei beni strumentali, sarebbero esclusi dall'agevolazione.

Tale interpretazione, che potrebbe essere estesa anche ai beni inferiori a 516,46 euro acquistati da imprese e professionisti dedotti integralmente, ai sensi dell'art. 102, comma 5, del TUIR, **non è condivisibile**.

La deducibilità integrale “per cassa” del costo di acquisto di beni strumentali inferiori a 516,46 euro, così come la deducibilità prevista per i contribuenti minimi, non modifica la natura del costo dedotto quale ammortamento.

Per questo motivo si ritiene che i **“Maxi ammortamenti” siano applicabili sia ai contribuenti “minimi” sia ai contribuenti in regime ordinario che acquistano beni di valore unitario inferiore alla soglia citata**. Questa interpretazione è stata confermata dall'agenzia delle entrate durante il convegno Telefisco 2016.

Diverso è il caso dei contribuenti che hanno optato per il regime “forfetario”, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 e modificato dalla legge 208/2015. Questi ultimi, infatti, non determinano il reddito in modo analitico, per cui **il costo di acquisto di beni strumentali non dovrà influire sul calcolo delle imposte, così come avviene per tutti gli altri costi d'impresa o professionali da questi sostenuti. Per tali soggetti l'agevolazione risulta dunque inapplicabile.**

Per quanto riguarda i beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro, inoltre, va precisato che **la maggiorazione del 40% non influisce sulla possibilità di dedurre il costo interamente nell'esercizio di acquisto.**

In sostanza se un contribuente nel regime ordinario acquista un bene del valore pari a 500 euro, il cui costo maggiorato diventa fiscalmente rilevante per 700 euro (superando così il limite di 516,46 euro), potrà comunque dedurre integralmente il costo senza la necessità di ammortizzarlo negli anni.

Il comma 91, della Legge in commento, precisa infatti che **la maggiorazione opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento** e pertanto non influisce sul limite stabilito dall'art. 102, comma 5, del TUIR.

Allo stesso modo, si ritiene, che **la maggiorazione non influisca neppure sul limite stabilito per l'acquisto dei beni strumentali da parte dei contribuenti minimi.**

Se un contribuente minimo acquisterà un bene strumentale di 14.000 euro che maggiorato diventa 19.600 euro, in mancanza di altri beni strumentali, non si dovrà considerare superata la soglia di 15.000 euro su base triennale. Il contribuente pertanto potrà rimanere nel regime agevolato, pur usufruendo del “Maxi ammortamento”.

- Presupposti oggettivi.

In merito al profilo oggettivo dell'agevolazione va evidenziato che la norma fa riferimento esclusivamente ad **investimenti, in beni strumentali nuovi, avvenuti nel periodo 15 ottobre 2015 / 31 dicembre 2016.**

In primo luogo, trattandosi di beni materiali, **il momento in cui si considera effettuato l'investimento è la data di consegna, o spedizione, del bene.** In particolare si evidenzia

che dal 2013 **gli acquisti di beni da fornitori Intra-UE si considerano effettuati dalla data di inizio del trasporto** (tranne alcune eccezioni disciplinate dall'art. 39 del D.L. 331/1993).

Per usufruire dell'agevolazione, tuttavia è necessario che il bene sia entrato in funzione, e che quindi sia effettivamente sottoposto ad ammortamento.

A tal proposito, pertanto, un bene acquistato, il 31/11/2015 ed entrato in funzione nel 2016 darà diritto al "maxi-ammortamento", ma a partire dal 2016. Lo stesso vale per un bene acquistato nel 2016 ed entrato in funzione nel 2017.

Secondo la stessa logica sono esclusi dall'agevolazione in oggetto i beni acquistati prima del 15/10/2015 ed entrati in funzione dopo tale data. Ad esempio un bene spedito il 10 ottobre 2015 da un fornitore UE, ed entrato in funzione il 20 ottobre 2015, non darà diritto al "bonus".

Gli investimenti che rientrano nell'agevolazione sono tutti quelli relativi a beni strumentali, purché nuovi.

Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, **a condizione che il bene non sia mai stato utilizzato né da parte del cedente né da altri**. È necessario inoltre che il venditore non abbia fruito di altre agevolazioni (circolare 90/2001 Agenzia delle Entrate).

Si ritiene dunque che rientrino nell'agevolazione anche gli **acquisiti di autovetture a km zero purché il venditore attesti**:

1. l'inutilizzo del bene;
2. la mancata fruizione di altre agevolazioni;

In caso di beni strumentali utilizzati promiscuamente nell'attività d'impresa o professionale, **ovvero in caso di acquisto di beni che prevedono percentuali di deducibilità prestabilite per legge, il "Maxi ammortamento" subirà le medesime limitazioni previste per il bene oggetto dell'acquisizione.**

ES. acquisto di apparecchiatura telefonica deducibile nella misura dell'80% del costo di acquisto. Costo d'acquisto 1.000€. Il costo maggiorato è pari a 1.400€ e la quota deducibile è pari a 1.120€ (80% del costo + 40% dell'80%).

Il comma 93 della legge di stabilità, inoltre, prevede una **disposizione specifica per le autovetture utilizzate in modo promiscuo**.

Queste infatti sono deducibili nella misura del 20% del costo. Ai sensi dell'art.164 comma 1 lettera b) del TUIR, tuttavia, la quota di costo eccedente 18.076€ è totalmente indeducibile. **Con la nuova agevolazione, invece, si potrà applicare la maggiorazione del 40% anche al limite su indicato (18.076 Euro).**

Pertanto, per i veicoli a motore non utilizzati esclusivamente come beni strumentali per l'attività dell'impresa e non assegnati in benefit ai dipendenti i nuovi limiti incrementati del 40% sono i seguenti:

- Per autovetture e autocaravan da 18.075,99 Euro a 25.306,39 Euro;

- Per i motocicli, da 4.131,66 Euro a 5.784,32 Euro;
- Per i ciclomotori, da 2.065,83 Euro a 2.892,16 Euro;
- Per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti, da 25.832 Euro a 36.152 Euro.

Chi acquista un'autovettura potrà dunque usufruire di un duplice beneficio, che si concretizza nella **possibilità di dedurre una quota di costo più alta (28% in luogo del 20%) nonché di poter applicare l'aliquota ad autovetture di costo maggiore.**

Es. acquisto di un'autovettura per euro 30.000, da parte di un professionista.

- Costo **indeducibile** : $30.000 - 25.306,39 = 4.693,61$;
- Costo **parzialmente deducibile** : **25.306,39**;
- Quota **ammortamento fiscalmente rilevante**: 25% di 25.306,39 = **6.326,59**;
- **Ammortamento deducibile** : 20% di 6.326,59 = **1.265,32**;
- **Maxi ammortamento** : 40% di 1265,32 = **506,12**;
- **Ammortamento deducibile con Maxi ammortamento** : $1.265,32 + 506,12 = 1.771,44$;

Per le autovetture utilizzate esclusivamente nell'attività d'impresa/professionale e per le autovetture date in uso ai dipendenti non sono previste deroghe alla normativa in vigore.

AUTOVETTURE : TABELLA RIEPILOGATIVA			
UTILIZZO	COSTO FISCALMENTE RILEVANTE	LIMITE DI COSTO	MAXI AMMORTAMENTO
Promiscuo	20%	25.306,39	+ 40%
Strumentale	100%	Nessuno	+ 40%
Dipendenti	70%	Nessuno	+ 40%

La norma in esame dispone, infine, delle **esclusioni specifiche che riguardano:**

- 1) Gli investimenti in fabbricati e costruzioni;**
- 2) Gli investimenti in beni che hanno un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%** (sono principalmente beni in uso in particolari settori come ad esempio quello aeronautico e ferroviario).

Con riferimento a quest'ultima esclusione, prevista *ex lege*, si evidenzia che **il comma 93 della legge di stabilità fa esplicito riferimento ai beni che hanno un coefficiente inferiore al 6,5% ai sensi del D.M. del 31 dicembre 1988.**

Ciò significa che se un soggetto d'imposta ammortizza un bene con un'aliquota inferiore al 6,5% per scelta, mentre la tabella ministeriale indica un coefficiente maggiore, potrà comunque usufruire dell'agevolazione.

- Applicazione ed effetti dei “Maxi ammortamenti”.

I “Maxi ammortamenti”, come visto, consistono in una **maggiorazione del costo di acquisto che ha rilevanza esclusivamente nel calcolo della quota di ammortamento fiscale**.

Ciò comporta che da un punto di vista strettamente contabile non è necessario rilevare alcuna scrittura specifica. Trattandosi di una variazione fiscale permanente, infatti, non si dovranno contabilizzare imposte differite/anticipate.

Si dovranno riportare extra contabilmente, invece, le maggiori quote di ammortamento fiscale che determineranno una **variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi**.

Sono esclusi ulteriori possibili effetti derivanti dall’uso dei “Maxi ammortamenti”. La norma infatti è chiara nell’escludere qualsiasi conseguenza, ad eccezione della maggiore deducibilità fiscale dell’ammortamento ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi. In particolare viene specificato che **non si dovrà tenerne conto neppure in sede di calcolo degli acconti**. Pertanto:

- **Non vi sono effetti in merito agli studi di settore;**
- **Non vi sono effetti in merito al test di operatività per le società di comodo (salva la necessità di ridurre il reddito minimo per l’importo del Maxi ammortamento)** ;
- **Non vi sono effetti in merito al calcolo di plusvalenze/minusvalenze;**
- **Non vi sono effetti in merito al calcolo dell’IRAP.**

Si riporta un esempio di piano di ammortamento: il 15/12/2015 viene acquistata un’autovettura ad uso promiscuo al costo di € 20.000, il bene entra in funzione nel 2016. L’aliquota di ammortamento è pari al 25%. La vettura viene venduta nel 2020 al prezzo di 1.000€.

ANNO	QUOTA AMM. CIVILISTICO	QUOTA AMM. DEDUCIBILE	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE	COSTO DEDUCIBILE	PLUSVALENZ A FISCALE
2015	0	0	0	0	0
2016	5.000	1.000 (20% di 5.000)	400 (40% di 1.000)	1.400	0
2017	5.000	1.000 (20% di 5.000)	400 (40% di 1.000)	1.400	0
2018	5.000	1.000 (20% di 5.000)	400 (40% di 1.000)	1.400	0
2019	5.000	1.000 (20% di 5.000)	400 (40% di 1.000)	1.400	0
2020	0	0	0	0	200 (20% di 1.000)

Un caso particolare è dato dall’eventualità che l’ammortamento civilistico effettuato sia inferiore a quello stabilito dalla tabella ministeriale. In questo caso era dubbio se la

maggiorazione del 40% doveva essere applicata alla quota di ammortamento prevista dalla tabella ministeriale ovvero a quella imputata effettivamente a conto economico.

L'agenzia delle entrate ha chiarito che si considera valida la possibilità di prendere a riferimento comunque i coefficienti indicati dalla tabella ministeriale in quanto l'agevolazione deve essere applicata alle aliquote fiscalmente rilevanti.

Il medesimo problema si riscontra anche con i beni inferiori a 516,46 euro. Questi infatti, **pur essendo interamente deducibili nell'esercizio d'acquisto**, da un punto di vista contabile, **devono essere trattati come qualsiasi altro bene ammortizzabile e devono essere ammortizzati "civilisticamente" in basa alla vita utile** così come stabilito dallo OIC-16.

Una diffusa prassi contabile, invece, confonde l'aspetto fiscale con quello contabile, pur in assenza di una specifica disposizione del codice civile paragonabile a quella del Tuir.

ES. Si pensi all'acquisto di una stampante dal costo di euro 300 + Iva. Benché di costo inferiore a 516,46 è innegabile l'utilità pluriennale del bene e pertanto se ne dovrà valutare la vita utile. Ipotizzando una vita utile di 3 anni si dovrà procedere con le seguenti scritture:

- rilevazione dell'acquisto:

Diversi	A	Fornitore "X"	366
Stampanti			300
Iva a credito			66

- rilevazione ammortamento a fine anno:

ammortamenti stampanti	A	Fondo ammortamento	100
------------------------	---	--------------------	-----

- poiché vi è un disallineamento temporaneo tra normativa fiscale e contabile si dovranno rilevare anche le imposte differite.

Le imposte differite sono pari al 27,5% di 200 euro, e rappresentano l'Ires di competenza di esercizi futuri (per semplicità si considera solo l'Ires con aliquota del 27,5%).

Imposte Differite	A	Fondo Imposte differite	55
-------------------	---	-------------------------	----

Il conto "imposte differite" è un conto di costo che riduce le imposte correnti dell'esercizio al fine di disinquinare l'utile civile dagli effetti derivanti dalla normativa fiscale.

- da un punto di vista fiscale, per usufruire della deduzione integrale concessa dall'art. 102 comma 5 del Tuir, si dovrà effettuare una variazione in diminuzione pari alla quota di costo non imputata a CE: **Variazione in diminuzione = 200€**
- Infine si dovrà applicare il Maxi ammortamento, che come anticipato potrà essere calcolato sull'intero importo fiscalmente riconosciuto, e non su quello utilizzato ai fini dell'ammortamento:

Variazione fiscale per Maxi ammortamento = 40% di 300 = 120€

Come visto nell'esempio, la maggiorazione del 40% è applicata all'ammortamento fiscale e non a quello civilistico.

- Conclusioni.

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per le imprese, tra queste vi è la possibilità di usufruire di una maggiorazione della quota di ammortamento fiscale dei beni materiali nuovi, acquisiti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

L'agevolazione è fruibile da tutti i soggetti IRPEF E IRES, nonché dai contribuenti "minimi", ed è subordinata all'acquisto del bene nel periodo indicato e all'effettiva entrata in funzione.

Extra contabilmente si dovrà riportare la maggiore quota di ammortamento deducibile.

Se il piano di ammortamento contabile è difforme da quello fiscale si dovrà provvedere a rilevare contabilmente le imposte differite/anticipate. Si potrà comunque applicare la maggiorazione del 40% alla quota di ammortamento fiscale.

Gli iscritti all'Accademia di Ragioneria potranno richiedere chiarimenti e approfondimenti sul tema.

Il Redattore
Dott. Alessandro Corona

Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Moretti